

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

(\*) di seguito si riporta il testo dell'art 590-bis, introdotto dal D.L. 59/2016, convertito nella L. n. 119/2016

*“Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo, deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne approfittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore”.*

EX PARTE CREDITORIS